



C/2025/6127

8.12.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale civile di Roma (Italia) il 19 settembre 2025 – LA, GB, SMVD, GF, AL, AM, RN, MP, PS / Italia Trasporto Aereo SpA – ITA Airways

(Causa C-628/25, ITA Airways)

(C/2025/6127)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale civile di Roma

Parti nella causa principale

Ricorrenti: LA, GB, SMVD, GF, AL, AM, RN, MP, PS

Convenuta: Italia Trasporto Aereo SpA – ITA Airways

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato, insieme all'articolo 147 TFUE, nel senso che la condizione che «una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente» è soddisfatta allorché:
 - a) la procedura di amministrazione, per espressa disposizione di legge, persegua finalità conservativa del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 1, del decreto legislativo 270/1999.
 - b) la procedura di amministrazione straordinaria è aperta qualora le imprese destinatarie presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 270/1999.
 - c) al contrario, in difetto del presupposto di concrete prospettive di recupero, il Tribunale competente dichiari l'apertura del fallimento, oggi denominat[o] liquidazione giudiziale.
 - d) la procedura di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa si apra dopo che sia emesso il decreto di cessazione dell'attività di impresa ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 270/1999.
 - e) sia formalmente adottato dai Commissari Straordinari un programma di cessione di complessi aziendali o di complessi di beni e contratti, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a) e lettera b-bis), in combinato disposto con l'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 270/1999, con conseguente esclusione dell'accertamento giudiziale della medesima condizione;
 - f) sia effettivamente perseguita nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria la massima soddisfazione del ceto creditorio e di ciò vi sia prova nell'ambito del giudizio di merito;
 - g) al contrario, nell'ambito del giudizio di merito, non sia fornita prova del perseguimento della finalità di massimizzare l'interesse del ceto creditorio.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2001/23/CE debba essere interpretato, insieme all'articolo 147 del TFUE, nel senso che la condizione che «una procedura fallimentare o una procedura di insolvenza analoga si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente» è soddisfatta, allorché:
 - a) nella procedura di amministrazione straordinaria, il controllo giudiziale sia limitato alla dichiarazione dello stato di insolvenza che precede l'apertura della procedura;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

- b) la procedura di amministrazione straordinaria preveda un controllo giudiziale soltanto all'esito del programma di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 270/1999, ed esclusivamente con l'emissione del decreto di cessazione dell'attività di impresa;
- c) nessun controllo giudiziale sia ordinariamente previsto in relazione all'effettivo perseguimento della finalità di massimizzazione della soddisfazione collettiva dei creditori ovvero di salvaguardia dell'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie.
- 3) Se, alla luce degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2001/23/CE, interpretat[i] alla luce dell'articolo 147 del TFUE, sussiste una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 21 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea] (interpretato ed applicato alla luce degli articoli 52 e 53 della [Carta]) tra i lavoratori, direttamente comparabili tra di loro, che possono accedere alle tutele degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE e degli articoli 1 e 11 della direttiva 2008/94/CE⁽²⁾ mantenendo in continuità il proprio posto di lavoro e le condizioni di lavoro, in caso di procedura che abbia finalità conservativa, e lavoratori che, invece, in caso di procedura che abbia finalità liquidatoria non possano accedere alle tutele degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE (e degli articoli 1 e 11 della direttiva 2008/94/CE) e, dunque, non possano più mantenere il proprio posto di lavoro, allorquando, nell'ambito di una procedura liquidatoria vengano comunque effettuate operazioni di cessione d'impresa o parte dell'impresa che assumono le caratteristiche, di fatto, della conservazione di quella stessa impresa o parte dell'impresa ceduta.
- 4) In caso di risposta positiva, ossia in caso di accertamento di una discriminazione indiretta non sorretta da ragione obbiettiva (priva di finalità legittima e/o non perseguita mediante l'adozione di mezzi appropriati e necessari), ai sensi dell'articolo 147 TFUE, dell'articolo 21 [della Carta] e delle direttive [2001/23/CE] e [2008/94/CE], se possa applicarsi il principio di equivalenza delle tutele antidiscriminatorie, secondo il quale i lavoratori svantaggiati possono acquisire le medesime tutele dei lavoratori assunti in comparazione e trattati più favorevolmente, come sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande [Sezione], con la sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, causa C-414/16 (punti 75-80).
- 5) Se l'intervento normativo effettuato dal Governo italiano con l'introduzione dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 4/2024, convertito con modificazioni in legge 28/2024, che novella l'articolo 27 del decreto legislativo 270/1999, che incide direttamente sui giudizi in corso e pendenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria nazionale, in una situazione di fatto e di diritto che vede il Governo italiano direttamente coinvolto come autorità di controllo dell'impresa cedente, integri una violazione degli articoli 47 e 54 [della Carta] (che trovano il proprio corrispondente, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, [della Carta], negli articoli 6 e 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e degli articoli 52 e 53; se, dunque, tale norma interna osta alla piena applicazione del diritto ad un ricorso effettivo a causa di un abuso di diritto, e/o osta al livello di protezione e/o portata dei diritti fondamentali garantiti dalla [Carta] e dalle direttive indicate.
- 6) Se l'intervento normativo effettuato dal Governo italiano con l'introduzione dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 4/2024, convertito con modificazioni in legge 28/2024, che novella l'articolo 27 del decreto legislativo 270/1999, così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. 99/2025) costituisce una violazione del divieto di regresso delle tutele dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro disciplinato dalla direttiva 2008/94/CE agli articoli 1 e 11 e, per l'effetto, osta al perseguimento delle finalità volute dalla direttiva stessa.

⁽²⁾ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).